

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1916

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro di grazia e giustizia

(MANCUSO)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

col Ministro della difesa

(CORCIONE)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(MASERA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1995

Conversione in legge del decreto-legge 5 luglio 1995,
n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	5
Disegno di legge	»	8
Decreto-legge	»	9

ONOREVOLI SENATORI. - L'unito provvedimento è rivolto a due scopi ben precisi: quello dell'incremento della pianta organica del ruolo degli agenti e quello della individuazione di misure straordinarie, a carattere temporaneo, atte a sollecitare la copertura di tutte le vacanze organiche.

Il Corpo di polizia penitenziaria, in applicazione del comma 3 dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, a decorrere dal 1° gennaio 1996 dovrà svolgere il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati, cui attualmente sono preposte l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato. Tale servizio si aggiunge a quello dei piantonamenti dei detenuti ricoverati in luoghi esterni di cura ed a quelli delle connesse traduzioni, già svolti dal Corpo di polizia penitenziaria sin dal 1991. Inoltre, numerosi istituti penitenziari di nuova costruzione sono da tempo pronti ad essere impiegati, ma la carenza di personale ne ha finora impedito l'utilizzazione. Si aggiunge infine che la popolazione carceraria tocca ormai le 54 mila unità e, in alcuni istituti, la situazione è pressochè drammatica; da ciò l'esigenza di redistribuire i reclusi in altre strutture dotate di personale in numero adeguato.

Quanto esposto integra i presupposti di necessità ed urgenza a giustificazione del provvedimento.

Il comma 1 del provvedimento stabilisce l'incremento di 1.400 unità nel ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e il comma 2 dispone in materia di assunzione del personale ai fini della sollecitata copertura delle vacanze.

I criteri ispiratori della previsione sono stati quelli di una cadenza temporale dell'efficacia (un biennio circa) per il reperimento di personale nell'ambito della dotazione organica complessiva.

Il comma 3 prevede che alla copertura dei posti portati in aumento di organico si provveda nella misura del 50 per cento con assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito.

Il comma 4 dispone, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, il reperimento, per la copertura dei posti complessivamente disponibili, di personale che abbia già svolto il servizio di ausiliario nell'Arma dei carabinieri o nelle altre Forze di polizia. Si prevede, inoltre, la durata del corso di formazione, per tale personale, in un mese, con possibilità di differimento in un tempo massimo di diciotto mesi.

Il comma 5 prevede che, in subordine alle modalità di aumento di personale, l'Amministrazione può ricorrere al reclutamento di agenti ausiliari nello stesso Corpo di polizia penitenziaria. È di tutta evidenza che procedure straordinarie dirette a coprire tempestivamente un considerevole numero di vacanze organiche (prodotte anche da un incremento di dotazioni) influenzano i criteri e i sistemi di formazione che, conseguenzialmente, devono essere adattati, così come previsto dal presente provvedimento.

Con il comma 6, data la straordinarietà e l'urgenza delle misure adottate, si prevede la possibilità di svolgere i relativi corsi di formazione del personale avvalendosi anche delle strutture e del personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, garantite da un apposito provvedimento interministeriale.

Al fine di completare l'organico femminile del Corpo di polizia penitenziaria, il comma 7 dispone che l'Amministrazione penitenziaria può esercitare sino al 30 giugno 1996 le facoltà previste dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

Con riferimento al comma 8 va ricordato che si sono verificate nella pratica gravi di-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sfunzioni derivanti da erronee interpretazioni della normativa di settore circa il servizio mensa da parte del personale civile che in qualche occasione ha ritenuto che debba essere corrisposto anche a detto personale, in determinate condizioni di impiego, il pasto gratuito. Appare dunque necessario che con questo provvedimento si preveda il definitivo chiarimento della portata della norma dell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, al fine di evitare il pericoloso protrarsi delle incertezze applicative e delle aspettative da parte del personale, convinto che la fruizione del servizio mensa non debba in alcun modo discostarsi da quello previsto, ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 203, per le Forze di polizia e, quindi, per il Corpo di polizia penitenziaria e per il solo personale che sia equiparato, nel trattamento giuridico e nelle condizioni di lavoro, alle Forze di polizia.

Il comma 9 si riferisce ai problemi sollevati dall'articolo 12 della legge 15 dicembre 1995, n. 395, che prevede l'istituzione di asili nido a favore dei figli del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Appare necessario che questo provvedimento preveda che, in luogo della realizzazione di strutture proprie, delle quali l'Am-

ministrazione penitenziaria, nell'ambito della propria responsabilità gestionale, ritenga del tutto antieconomico sostenere i costi di istituzione e di funzionamento, si possa fare ricorso anche a forme di convenzionamento con organismi pubblici, ferma restando l'individuazione degli aventi diritto con le procedure previste dall'articolo 19 della legge 16 ottobre 1991, n. 321.

Mentre in alcune specifiche e del tutto particolari realtà penitenziarie, come quelle che si rinvengono nelle isole, soprattutto di Pianosa e di Gorgona, nelle quali l'Amministrazione penitenziaria deve sopperire praticamente ad ogni esigenza dei residenti, è assolutamente necessario provvedere alla istituzione e alla gestione di proprie strutture, sopportandone permanentemente tutti i relativi costi di funzionamento; negli altri casi la collocazione degli istituti in ambiti cittadini, provvisti di tutti i servizi, rende vantaggioso, anche per la sua intrinseca flessibilità, il ricorso a convenzionamenti di durata annuale, che facciano riferimento alle sole effettive esigenze di ciascun esercizio.

L'articolo 2 contiene la previsione della copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

L'onere finanziario derivante dall'assunzione di 1.400 unità di personale del Corpo di polizia penitenziaria, nel ruolo degli agenti ed assistenti, è determinato dall'importo dello stipendio annuo e dalle indennità spettanti a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Il calcolo è stato effettuato sulla voce stipendio annuo lordo di un agente di polizia penitenziaria al V livello (lire 10.081.000 annue).

L'indennità di presenza è calcolata in lire 1.700 lorde giornaliere per ventisei giorni per undici mesi.

Il corso, della durata di un mese si svolgerà presumibilmente nel corso dell'anno 1996. La retribuzione è stata calcolata tenuto conto delle intervenute disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Gli oneri di funzionamento si riferiscono alla vestizione ed armamento degli agenti, calcolati in lire 2.200.000 per unità, per un importo complessivo di lire 3.080.000.000.

L'importo dell'onere diretto, di cui alle allegate schede, per l'anno 1995, è costituito dal costo relativo a mesi quattro di stipendio spettante all'agente - V livello retributivo - più l'onere di funzionamento per vestiario ed armamento.

L'importo dell'onere relativo alla parte stipendiale, a partire dal 1996, è pari a lire 54.932.950.800, più lire 400.000.000 per spese di funzionamento per il solo 1996.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COSTO UNITARIO POLIZIA PENITENZIARIA V LIVELLO

Stipendio annuo lordo	Lire	10.081.000		
Tredicesima mensilità	»	840.083		
Indennità pensionabile	»	4.579.200		
Tredicesima mensilità	»	381.600		
Indennità di presenza	»	486.200		
Indennità integrativa speciale	»	12.233.052		
Tredicesima mensilità	»	1.019.421		
Decreto-legge 19 settembre 1992, 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992 ...	»	240.000		
Decreto-legge 19 settembre 1992, 384, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438 del 1992, tredicesima	»	20.000		
Decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469	»	390.492		
Decreto-legge 27 luglio 1994, n. 469, tredicesima ..	»	32.541		
Totale onere	»	30.303.589		
Oneri riflessi (15,28%)	»	4.556.097		
Oneri riflessi (9,60%)	»	46.675		
Totale annuo lordo		34.859.686	Lire	34.859.686
Straordinario (15 ore medie mensili)	»	2.450.250		
Straordinario prefettura	»	1.544.400		
Totale onere	»	3.994.650		
Oneri riflessi (9,60%)	»	383.486		
Totale annuo lordo		4.378.136	»	4.378.136
Totale generale annuo lordo			»	39.237.822

ONERI ESERCIZIO 1995 N. 1.400 UNITÀ DI NUOVA ASSUNZIONE

Oneri stipendiali (4 mesi)	Lire	18.310.983.600		
Totale oneri stipendiali			Lire	18.310.983.600
Oneri di funzionamento:				
- vestiario ed armamento	»	3.080.000.000		
- corsi di formazione	»	0		
Totale oneri di funzionamento			»	3.080.000.000
Totale oneri esercizio 1995 n. 1.400 unità nuove assunzioni			»	21.390.983.600

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue)

ONERI ESERCIZIO 1996 N. 1.400 UNITÀ

Oneri stipendiali (12 mesi)	Lire	54.932.950.800	
Totale oneri stipendiali			Lire 54.932.950.800
Oneri di funzionamento:			
- vestiario ed armamento	*	0	
- corsi di formazione	*	400.000.000	
Totale oneri di funzionamento			* 400.000.000
Totale oneri esercizio 1996			* 55.332.950.800
Totale oneri esercizio 1997 e successivi			* 54.932.950.800

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, recante provvedimenti urgenti per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Decreto-legge 5 luglio 1995, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 1995.

**Provvedimenti urgenti per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di aumentare l'organico del Corpo di polizia penitenziaria e di istituire mense e asili nido per i dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Interventi concernenti il Corpo di polizia penitenziaria)

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria stabilito dalla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, è aumentato nel ruolo degli agenti e degli assistenti di millequattrocento unità di personale maschile.

2. Fino al 31 dicembre 1997 le assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria per l'accesso alla qualifica di agente hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo degli agenti e degli assistenti di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, così come modificata dal comma 1, e comunque non oltre il limite delle vacanze esistenti nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori di cui alla predetta tabella. Le conseguenti eccedenze nel ruolo degli agenti e degli assistenti sono riassorbite mediante le ordinarie procedure di avanzamento o per effetto delle assunzioni.

3. Alla copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica, a norma del comma 1, si provvede, nella misura del cinquanta per

cento, mediante assunzione dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Si applica il comma 4 per quanto riguarda il termine di presentazione della domanda, la nomina, l'immissione in ruolo e il corso di formazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, alla copertura dei posti disponibili a norma dei commi 1 e 2 si provvede mediante assunzione degli ausiliari in congedo dell'Arma dei carabinieri e delle altre Forze di polizia, che non siano cessati dal servizio per motivi disciplinari o per infermità, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli interessati, a seguito della verifica del possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in prova per un periodo di sei mesi e successivamente immessi nel ruolo degli agenti, purchè abbiano prestato lodevole servizio. Il corso di formazione per tale personale ha la durata di un mese e può essere svolto entro diciotto mesi dall'assunzione.

5. Se l'assunzione di personale a norma dei commi 3 e 4 non è sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede mediante corrispondente reclutamento di agenti ausiliari del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443; in deroga a tale decreto legislativo, e fino al 31 dicembre 1997, è fissata in tre mesi la durata del corso alla fine del secondo anno di servizio.

6. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e, rispettivamente, con il Ministro delle finanze o della difesa, può disporre, con proprio decreto, che i corsi di formazione previsti dal presente articolo si svolgano presso strutture e con personale delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze funzionali di ciascuna Amministrazione.

7. Le facoltà riconosciute all'Amministrazione penitenziaria dall'articolo 14, comma 1, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, sono esercitabili sino al 30 giugno 1996, anche al fine di completare l'organico del personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria.

8. Fermo quanto disposto dall'articolo 19, commi 2 e 3, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, devono essere interpretate nel senso che sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria soltanto gli oneri finanziari derivanti dalla istituzione, dal funzionamento e dalla gestione della mensa di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria. Le spese per la somministrazione dei generi alimentari fanno carico al personale che usufruisce del servizio di mensa.

9. In luogo dell'istituzione di asili nido per i figli dei propri dipendenti, l'Amministrazione penitenziaria può stipulare apposite convenzioni per utilizzare asili nido di strutture pubbliche o private, sempre che risulti conveniente e non ricorrano specifiche esigenze determinate da particolari situazioni territoriali.

Articolo 2.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 21.391 milioni per l'anno 1995, in lire 55.333 milioni per l'anno finanziario 1996 e in lire 54.933 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 luglio 1995.

SCÀLFARO

DINI - MANCUSO - CORONAS - COR-
CIONE - MASERA

Visto, *il Guardasigilli*: MANCUSO

